Il diritto
DI APPRENDERE

il nuovo saggio di
ANNA MONIA ALFIERI,
MARCO GRUMO,
MARIA CHIARA PAROLA.

Regione Lombardia *presenta il saggio*

Il diritto DI APPRENDERE

25 GENNAIO ORE 17.00

Il 16 dicembre 2015, il giornale -LA REPUBBLICA- definisce Il diritto di APPRENDERE *"un manuale dieconomia gestionale, oltre che unsaggio di piacevole lettura, colta, accattivante nonché, ottimo strumento per lo sviluppo della scuola statale e paritaria italiana"*.

Nel saggio ANNA MONIA ALFIERI, MARCO GRUMO e MARIA CHIARA PAROLA, affermano che la chiave di volta per il diritto alla libertà di scelta educativa è **il costo standard di sostenibilità per allievo**.

REGIONE LOMBARDIA accoglie la proposta INNOVATIVA degli autori del saggio e ne discuterà, il prossimo **25 gennaio alle ore 17.00, a Palazzo Lombardia**.

Le nuove linee di investimento per un sistema integrato, è l'argomento che verrà affrontato al dibattito con l'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro - **Valentina APREA**, l'Assessore all'Economia, Crescita e Semplificazione - **Massimo GARAVAGLIA**, gli Autori del saggio e **Claudio GENTILI** - Vice Direttore Innovazione e Education Confindustria.

IL Sistema Scolastico Italiano e L'EUROPA

Percorso storico, sociale, giuridico comparativo per una scuola al servizio della società civile.

L'ITALIA GIURIDICAMENTE ANTICIPA L'EUROPA ….

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

1) Responsabilità educativa implica Libertà di scelta educativa
1948 Costituzione Italiana Articolo 30

1° comma. E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
2° comma. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

1) Libertà di Insegnamento nella Comunità Europea
13.03.1984 Risoluzione del Parlamento Europeo.

(….)
6. la libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita;
7. la libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattica. Per esplicitare: - tale libertà deriva dal diritto dei genitori di scegliere per i propri figli, tra diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata;
(….)
9. il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale

L'ITALIA GIURIDICAMENTE ANTICIPA L'EUROPA ….

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

2) Libertà di Insegnamento e Pluralismo educativo
1948 Costituzione Italiana Articolo 33

2° comma. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
3° comma. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
4° comma La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
Pluralismo educativo riconosciuto e garantito da una legge sulla parità che concede di far parte del Sistema Nazionale di Istruzione solo a quelle scuole che rispettano le condizioni ben specificate dalla **legge 62/2000**..

2) Il diritto alla libertà di scelta educativa in Europa
04.10.2012 Risoluzione del Parlamento Europeo.

1. L'Assemblea parlamentare richiama che il godimento effettivo del diritto all'educazione è una condizione preliminare necessaria affinché ogni persona possa realizzarsi ed assumere il suo ruolo all'interno della società. Per garantire il diritto fondamentale all'educazione, l'intero sistema educativo deve assicurare l'eguaglianza delle opportunità ed offrire un'educazione di qualità per tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all'inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale. A questo riguardo le autorità pubbliche (lo Stato, le Regioni e gli Enti locali) hanno un ruolo fondamentale e insostituibile che garantiscono in modo particolare attraverso le reti scolastiche che gestiscono (di seguito "scuole pubbliche").
2. E' a partire dal diritto all'educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa.

Questo passaggio è molto interessante, poiché a distanza di 28 anni circa, il Parlamento Europeo riprende la Risoluzione UE 1984 che parte dalla libertà di insegnamento e le fa fare un passo avanti, giustificandola non come punto di partenza bensì come punto di arrivo.

Cioè afferma che **la libertà di insegnamento è possibile solo se c'è la libertà di scelta educativa**, ritenendo quest'ultima, quindi, quel *diritto primordiale* che è segno di un Paese il quale, riconoscendo e custodendo il diritto all'educazione, rende possibile un aspetto importante della democrazia e cioè la LIBERTA' DI INSEGNAMENTO.

Come mai questo passaggio? Cosa era successo in questi 28 anni?

Si era fuori dalle grandi guerre dichiarate ma si stavano attraversando regimi totalitari che in modo subdolo, agendo sulla libertà della base (potremmo dire della famiglia), impedivano la libera espressione della stampa prima, dell'educazione poi, soggiogando cosi chi doveva scegliere. Ecco cosa ha capito l'Europa.

Difatti inverte l'ordine degli addendi aprendosi la strada a passaggi ancora più interessanti, ad esempio il rilevare che questa intuizione i nostri Costituenti la ebbero nel 1948 quando individuano correttamente la posizione e il ruolo della libertà di scelta educativa e della libertà di insegnamento funzionale e conseguente alla prima.

Esercizio del diritto

Nonostante una struttura giuridica perfetta che anticipa l'Europa, ad oggi l'Italia conta il ministero più farraginoso e faraonico, quello con la normativa più complicata "il più dispendioso e aggravato di sprechi; quello col personale più demotivato e meno certificato"; "il più protetto da legioni di angeli custodi (forse due ciascuno) per i migliaia di bambini e ragazzi che ogni giorno rischiano la vita in edifici scolastici fatiscenti"; "il peggiore nel rapporto qualità-prezzo; il più a rischio di imminente collasso, economico e culturale".

Soluzione:

Occorre intraprendere la madre di tutte le battaglie: **dare ragione della centralità della famiglia**, **sostenere il suo diritto costituzionale di scelta educativa per i propri figli**, in una **pluralità di offerta formativa pubblica, statale e paritaria.**

E' necessario considerare le spese per l'istruzione non come costi ma come investimenti in capitale umano.

Investire in capitale umano significa avere a cuore il futuro dell'Italia. Investire richiede smarcarsi dalla logica dei costi cattivi. Ricordiamo che l'Italia è il paese che spende di più e peggio in Europa.

Ed è qui che si inserisce la chiave di volta fra i principi sopra enunciati:

1) si individui il **costo standard** dell'allievo, nelle forme che si riterranno più adatte al sistema italiano,

2) si dia alla famiglia la possibilità di scegliere fra buona scuola pubblica statale e buona scuola pubblica paritaria.

UN PO' DI STORIA….

AB OVO!

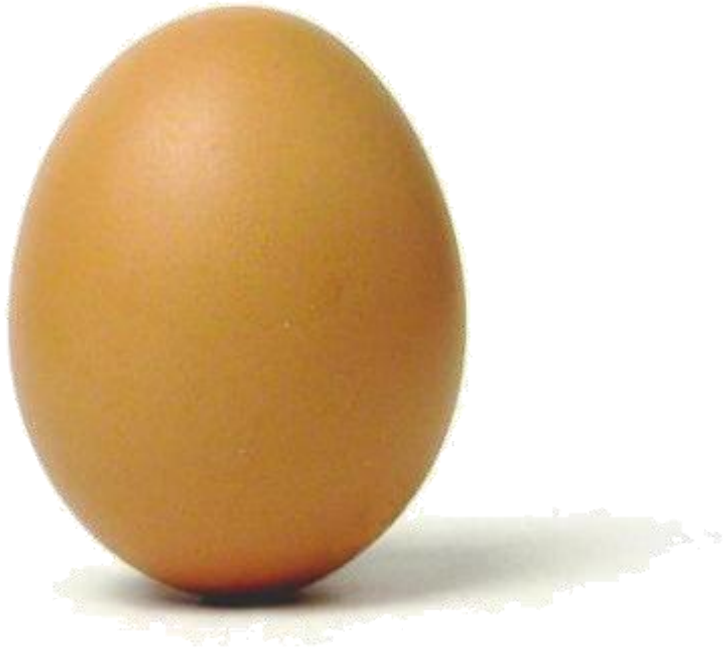

La famiglia educa il figlio fin dai primordi dell'umanità

Ascolto

Osservazione

Imitazione

Esperienza...

La madre e il padre educano il figlio con la parola e con il coinvolgimento nella vita quotidiana.

Già al tempo dei Greci, poi dei Romani: la famiglia educa il figlio affidandolo al maestro

Il piccolo Alessandro alla scuola di Aristotele: non fu “Magno” per nulla...

E sempre più dal rapporto “one-to-one” dei secoli bui....

... La Famiglia ricerca le scuole più prestigiose, più famose... autentiche "Universitates Studiorum"!

La storia racconta
un diritto umano imprescindibile
che trova il giusto riconoscimento
nella Costituzione Italiana.

Responsabilità educativa e libertà di scelta educativa della famiglia dal 1948 ad oggi

DALLA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
1 Gennaio 1948

Art. 30

È **dovere** e **diritto** dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo 10 Dicembre 1948

Articolo 26

I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli *(3^ Comma).*

Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell'educazione adottata dalla 11° Conferenza Generale dell'UNESCO a Parigi del 14.12.1960 e più specificatamente agli. Artt. 4 e 5

Relativi all'uguaglianza di possibilità e di trattamento nel campo dell'istruzione e al rispetto della libertà dei genitori a scegliere per i propri figli istituzioni diverse da quelle gestite dalle pubbliche autorità.

Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 19.12.1966, Art. 13

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

Risoluzione del Parlamento Europeo. LIBERTA' D'INSEGNAMENTO NELLA COMUNITÀ EUROPEA approvata il 13.03.1984

1. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un'istruzione, il che comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità: i genitori hanno diritto di decidere in merito all'istruzione per i loro figli minorenni, secondo principi istituzionali comuni e le relative norme d'attuazione;

2. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto all'istruzione e all'insegnamento senza discriminazione di sesso, di razza, di convinzioni filosofiche o religiose, di nazionalità o di condizione sociale o economica.

DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. *(1^ comma)*

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(2^ comma)

Risoluzione UE del 1984 agli Stati membri.

3. per l'accesso ad una scuola che riceve fondi pubblici non devono essere determinanti le condizioni economiche dei genitori o le origini del fanciullo dal punto di vista sociale, razziale o etnico, ma le attitudini e le inclinazioni di quest'ultimo;

4. il sistema scolastico deve rispondere alle relative disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, ai dettami del diritto comunitario concernenti soprattutto l'istruzione dei figli dei lavoratori migranti, come pure alla costituzione e alle esigenze culturali e sociali dello Stato membro in questione;

5. la libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita;

7. la libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattica;

- tale libertà comprende inoltre il diritto dei genitori di scegliere per i propri figli tra le diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata; parimenti, ogni fanciullo deve poter frequentare una scuola che, sul piano formativo e didattico, non privilegi alcuna religione o concezione filosofica;

- in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta. Compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all'uopo necessari;
- il rispetto della libertà di coscienza si impone sia agli istituti pubblici che fanno direttamente capo all'autorità dello Stato che agli istituti parificati o convenzionati;

9. il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale.

Art. 33 Costituzione Italiana

- La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. *(2^ comma)*
- Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. *(3^ comma)*
- La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. *(4^ comma)*

Il Parlamento Europeo dal 1984

10. spera che i principi sopra esposti riguardanti la libertà d'istruzione verranno pienamente rispettati dalla Spagna e dal Portogallo, con la loro adesione alla Comunità.

L'Italia aveva già i suddetti principi nella propria Carta Costituente tranne poi non averli mai "garantiti"… ci vorrebbe un richiamo perentorio.

Come si è posta e si pone l'ITALIA a 30 anni dalla Risoluzione UE del 1984?

LA LEGGE SULLA PARITA' SCOLASTICA

62/2000

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

PARITA’

SCUOLE STATALI

=

SCUOLE PARITARIE

A DETERMINATE CONDIZIONI

Limite della Legge sulla parità

Il concetto di parità - mentre indica uguaglianza, “pareggio” - non precisa la portata del confronto, né l’evoluzione possibile di questo confronto.

Di fatto il Sistema Nazionale di Istruzione è costituito dalle scuole pubbliche statali e dalle scuole pubbliche paritarie.

LA LEGGE 62/2000
Art. 1, comma 1:

SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

SCUOLE STATALI

SCUOLE PARITARIE

CHI “GESTISCE” LE SCUOLE DEL S.N.I.?

SCUOLE STATALI:

sono gestite dallo Stato

SCUOLE PARITARIE:

sono gestite da enti privati
o da enti locali (es.: Comuni)

In Italia lo Stato è Gestore e Controllore della Scuola Pubblica Statale e solo Controllore della Scuola Pubblica Paritaria.
Una discrasia rilevante e ben lontana dalla seguente richiesta europea:

"non può essere compito dello Stato raccomandare o privilegiare scuole confessionali in generale, oppure scuole ispirate ad una determinata confessione, né può lo Stato fare raccomandazioni o dare preferenze del genere a favore dell'istruzione non confessionale." *(Risoluzione UE 1984)*

Una richiesta che rimanda all' Art. 33 Costituzione

"La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali". *(art. 33 Cost.)*

Questo articolo induce a pensare che solo in un regime *effettivamente "pubblico"* di libertà di insegnamento e di istituzione delle scuole nel rispetto del principio di sussidiarietà, potrà esistere una vera parità tra scuole pubbliche statali e non statali.

Un passaggio obbligato: da uno Stato Gestore ad uno Stato Garante

In tal senso lo Stato deve essere garante della libertà di apprendimento e di insegnamento e, pertanto, deve essere "terzo", non "gestore diretto" della scuola. E' possibile già intravvedere, ad una prima lettura, quasi un "conflitto di interessi" o comunque una difficoltà a garantire una libertà di formazione quando chi la deve garantire rappresenta anche l'unico gestore, come nel caso delle scuole statali.

REQUISITI PER LA PARITA' (L.62/00)

- UN PROGETTO EDUCATIVO E UN P.O.F.
- GESTORE E BILANCI IN REGOLA E PUBBLICI
- LOCALI E ATTREZZATURE DIDATTICHE A NORMA
- ORGANI COLLEGIALI
- ISCRIZIONE APERTA A TUTTI GLI STUDENTI, ANCHE CON HANDICAP
- CORSI COMPLETI, INIZIATI CON LA CLASSE I^
- DOCENTI ABILITATI
- CONTRATTI DI LAVORO NAZIONALI

DUNQUE:

SCUOLE STATALI

+

SCUOLE PARITARIE

=

SERVIZIO PUBBLICO

SERVIZIO PUBBLICO

CIOE'

PER TUTTI

I CITTADINI CHE

PAGANO LE TASSE

MA...

… IN REALTA’ CHI PAGA?

LA LEGGE 62/2000 TACE…

DI FATTO, E’ COSI’:

SCUOLE STATALI

FAMIGLIA

STATO ITALIANO

SCUOLE PARITARIE

FAMIGLIA

ENTE GESTORE DELLA SCUOLA

STATO ITALIANO

La legge 62/2000 fa un passo avanti a 16 anni dalla Risoluzione UE e a 54 anni dalla Costituzione Italiana.

MA non supera il problema economico - vera pietra di inciampo del sistema - **ledendo gravemente il diritto di scelta educativa della famiglia sancito dalla Costituzione Italiana e disattende la richiesta UE (Risoluzione UE 1984)**.

Obiezioni al pluralismo educativo per impedire di fatto l'esercizio del diritto della libertà di scelta educativa della famiglia.

Alcune obiezioni al pluralismo educativo:

1) Le scuole paritarie non sono scuole pubbliche anche se svolgono un servizio pubblico;
2) La scuola pubblica è solo quella gestita dallo Stato o dagli enti di promanazione: Regione, Provincia e Comune.
3) Pluralismo educativo sì ma “senza oneri per lo Stato”.

Lasciamo parlare il diritto

LEGGE 62/2000
Art. 1, comma 1:

SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

SCUOLE STATALI

SCUOLE PARITARIE

- Un servizio è pubblico quando è accessibile a tutti in modo libero, senza alcuna preclusione né economica, né sociale e neppure politica rispetto ai potenziali fruitori.
- Non è pubblico ciò che è statale ma ciò che nasce per il popolo.

(Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n. 1904, F-67075, Strasburgo, 4 ottobre 2012)

L'INIZIATIVA PRIVATA AL SERVIZIO DELLA SOCIETAS

- La Costituzione conferisce, tanto all´attività pubblica quanto all´attività privata, finalità di interesse collettivo; l'art. **4, comma 2, della Costituzione** impone a ciascun cittadino, «*il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un´attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*».
- Pertanto l´attività privata è riconosciuta idonea a perseguire, allo stesso titolo dell'attività statale, un fine di pubblica utilità. Ci sono norme in Costituzione che sollecitano (**artt. 41 e 42 Cost.**), una collaborazione sinergica tra attività privata e attività pubblica.

Principio della sussidiarietà (art. 118 Cost.)

Difatti, che il soggetto gestore possa avere una fisionomia varia e distinta si evince dal **principio di sussidiarietà orizzontale**, che riconosce l'autonoma iniziativa privata, e nello specifico dall'art. 118 della Costituzione: "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.*"

Sussidiarietà orizzontale e verticale

Art. 118 Costituzione

Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto:

- in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio;
- in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine.

Il ruolo delle Istituzioni

Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. L'intervento dell'entità di livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore.

Servizio Pubblico dell'Istruzione

- Nello specifico, **la qualificazione oggettiva del servizio dell'istruzione come pubblico** è che non **è tale in quanto** "gestito da un soggetto statale", ma, al contrario, in quanto "**servizio di interesse generale**" come indicato dal Consiglio di Stato.
- Di conseguenza ciò che qualifica un servizio come pubblico è una caratteristica intrinseca allo stesso, non dipendente dal soggetto gestore.

In estrema sintesi

Pubblico non è riducibile a statale: è concorso di iniziativa statale e di iniziativa privata in una cornice legislativa costituita da norme generali, livelli essenziali di prestazione e principi fondamentali.

Stato e Privati, questi ultimi sulla base del principio di sussidiarietà e dell'art. 4 Cost., comma 2, che impone a ciascun cittadino il «dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società», a pari titolo cooperano per l'attuazione dell'istruzione mediante istituzione e gestione delle scuole.

Statale e *Privato* condividono la medesima finalità dell´istruzione pubblica ed erogano, a pari titolo, *servizio scolastico pubblico.*

Logica conseguenza…

Pertanto la prima conclusione è che il **“servizio pubblico” della formazione e dell’istruzione può essere sia a gestione privata sia a gestione statale.**

Ne è riprova il fatto che i servizi finanziati dalle imposte non sono necessariamente gestiti soltanto dallo Stato.

Il modello europeo conferma la conclusione che la qualifica del servizio pubblico non deriva dalla qualifica del “soggetto gestore”.

Due diritti “riconosciuti” e “garantiti”:

1. la libertà di scelta educativa
2. il diritto di enti e privati di istituire scuole

sono alla base di

UN SISTEMA SCOLASTICO INTEGRATO COME «SISTEMA NAZIONALE D’ISTRUZIONE»

IL SISTEMA SCOLASTICO INTEGRATO COME «SISTEMA NAZIONALE D´ISTRUZIONE»

Nella moderna concezione dello Stato, non più egemone e monopolista, ma Stato di diritto pluralista, democratico, solidarista, **il concetto di pubblico ha perso il significato esclusivo di statale**.

Il servizio scolastico è pubblico, perché bene collettivo e interesse giuridico; sono invece privati o statali i soggetti che gestiscono il servizio.

L´istruzione pubblica non è quindi esclusiva materia d´interesse dello Stato, ma è legittimo oggetto di diritto anche dei cittadini.

Il diritto di enti e privati di istituire scuole

- La libertà di istituire scuole, c.d. *libertà della scuola*, è tra i diritti fondamentali della Costituzione per la disciplina dell´intero sistema dell´istruzione pubblica;
- È un diritto che sta alla base delle moderne democrazie e su cui è radicato il *pluralismo scolastico;*
- È un «*diritto* riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche» (Corte cost., n. 36/1958); la dottrina lo ha qualificato come un vero e proprio *diritto soggettivo*, «pubblico … perfetto» e precettivo;
- Lo Stato ha pertanto, in modo corrispettivo al diritto soggettivo pubblico perfetto, il dovere giuridico anch´esso perfetto di non creare turbativa nell´esercizio di tale diritto;
- È un diritto che va «inteso quale *attività imprenditoriale* … che appartiene alla *libera iniziativa economica*».

Il diritto alla libertà di scelta educativa della famiglia

- La libertà della scuola attua in concreto il diritto di scelta della scuola da parte delle famiglie.
- Esiste esplicita connessione tra il diritto-dovere dei genitori di educare e istruire i figli di cui al 1 comma dell´art. 30 Cost. e la libertà della scuola, cioè di istituire scuole.
- Il diritto-dovere di istruire ed educare i figli presuppone l´esistenza di un sistema scolastico integrato.
- In una società plurale la *scelta* della scuola per i figli si pone come «diritto di cittadinanza proprio in quanto le famiglie hanno diverse concezioni della vita e dell´educazione».

Pluralismo Educativo o Monopolio ?

- La Costituzione si ispira «al principio pluralistico»

(C. Mortati).

- L'art. 33 *Cost.* non intende prefigurare un monopolio in materia di istruzione pubblica perché riconosce alla società civile l´iniziativa ad aprire scuole non statali.

- La contemporanea «presenza di queste **tre libertà** – di insegnare, di istituire scuole e di scegliere i luoghi dell´istruzione – conferisce carattere pluralistico al sistema di istruzione delineato dalla Costituzione». Le prime due libertà apparirebbero svuotate nel contenuto senza la terza, quella cioè della scelta della scuola da far frequentare.

Pluralismo educativo: SI' MA senza oneri per lo Stato!!!

Il diritto di istituire scuole non statali paritarie e private si esercita «**senza oneri per lo Stato**»: due posizioni a confronto.

1. Esiste *divieto* perentorio o assoluto di finanziamento pubblico alle scuole private;
2. il *divieto* di finanziamento pubblico non è assoluto; il finanziamento pubblico è escluso per «la sola fase genetica dell´iniziativa privata» e non anche per il funzionamento didattico-organizzativo successivo delle scuole non statali una volta istituite; pertanto lo Stato mantiene sempre una potestà discrezionale di concedere aiuti finanziari quando se ne manifesti l'opportunità;

L´inciso «senza oneri per lo Stato» deve interpretarsi alla luce dei diversi principi enunciati in Costituzione.

La lettura dell'inciso "*senza oneri per lo stato*" non può prescindere da un necessario collegamento:

a) al verbo che lo regge e cioè "istituire" – come peraltro di fatto già è (lo Stato mai è intervenuto nei costi di istituzione di scuole private anche se riconosciute dallo stesso paritarie);

b) all'unico e reale diritto riconosciuto dalla Costituzione (che, a sua volta, si limita semplicemente a prendere atto dello status di natura) e che è il solo a dover essere garantito: la libertà di scelta educativa che spetta alla famiglia, a tutte le famiglie anche alle più povere.

La domanda è d'obbligo

Perché lo Stato Italiano lungo gli anni non si è MAI adoperato per garantire in modo definitivo e completo l'esercizio del più antico diritto ampiamente riconosciuto: il diritto della libertà di scelta educativa delle famiglie?

Perché lo Stato Italiano non guarda al modello degli Stati UE?

Si domanda allo Stato Italiano, che da sempre ha saputo imporre sacrifici sempre più gravosi ai suoi cittadini pur di restare in Europa, la ragione e la giustificazione che gli consente di disattendere un richiamo cosi importante, guadagnandosi l'esclusiva, accanto alla Grecia, di essere il Paese, che - seppur lo ha riconosciuto - appare incapace ad oggi di trovare la strada per garantire il diritto alla libertà di scelta educativa della Famiglia.

Forse allo Stato Italiano e agli scettici fa paura l'esercizio di questa scelta da parte delle famiglie?...

Per quale motivo si ha cosi paura di garantire e tutelare la Libertà di scelta educativa della famiglia, tanto da preferire una "Bandiera della disparità" dimenticando quanti hanno donato la vita per la "Bandiera" e la "Costituzione"?

Un Paese che distrugge
la sua scuola non lo
fa mai solo per soldi,
perchè le risorse mancano,
o i costi sono eccessivi.
Un Paese che demolisce
l'istruzione è già governato
da quelli che dalla diffusione
del sapere hanno solo da
perdere.

Italo Calvino

L’Italia a quali procedure potrebbe essere sottoposta? Non possediamo simili precedenti in ambito europeo, ma….resta l’auspicio di un richiamo UE

Le procedure applicabili in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconosciuta dalla Comunità europea, si applicano anche in caso di violazioni della libertà di istruzione.

Il SNI incompiuto: il diritto alla libertà di scelta educativa "riconosciuto" dal 1948 e non ancora "garantito"

Lo **Stato di diritto** è tale nella misura in cui "**garantisce**" i diritti "**riconosciuti**".

Le storture di uno Stato di diritto incapace di garantire i diritti riconosciuti.

In merito è interessante l'ultima esperienza relativa al Decreto 222/2012. Lo si cita per rappresentare come l'ennesima stortura italiana rende sempre più incolmabile la distanza dall'Europa libera, civile e garantista.

Punti critici del Decreto. Settore Scuole e attività educative

- Le scuole pubbliche statali non sono tenute al pagamento dell'IMU
- Le scuole pubbliche paritarie se non erogate a titolo gratuito o con un prezzo simbolico devono versare l'IMU.
- Il Consiglio di Stato fa riferimento ai principi europei senza riuscire ad esplicitarli sino in fondo nella realtà italiana

Caratteristiche (conditio sine qua non) affinché le scuole paritarie non paghino l'IMU

Art. 4 comma 3, a,b,c, devono essere

1. Paritarie
2. Non devono essere discriminatorie nell'accettazione degli alunni
3. Hanno l'obbligo di accogliere gli alunni portatori di handicap

Da notare: sono i requisiti della legge 62/00 sulla parità…

4. Devono applicare la contrattazione collettiva al personale docente e non docente
5. Devono garantire l'adeguatezza delle strutture agli standard previsti
6. Devono dare pubblicità del loro bilancio

Una ingiustizia celata

- Paradosso che allontana il Consiglio di Stato dai principi europei ponendo l'ultimo requisito (e fermandosi senza completare l'articolo con il comma del "buon senso").

- Le attività didattiche devono essere svolte "a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso".

La storia si ripete: un decreto incompleto che richiama la L. 62/2000

Il richiamo - in premessa di questo Decreto a titolo giustificativo - alla necessità di adeguarsi ai "parametri di conformità a quelli previsti dal diritto dell'Unione Europea" non prende in considerazione un particolare molto importante:

le scuole pubbliche paritarie, nei diversi Paesi europei godono, anche se in maniera diversificata da un Paese all'altro, di un finanziamento pubblico e, quindi, si trovano nella oggettiva fortunata situazione di non praticare alcuna retta, oppure di applicare una retta puramente simbolica ad integrazione del contributo statale.

Ai fini dell'esenzione IMU

Il Consiglio di Stato, dopo ben 4 bocciature, approva il Regolamento quando con l'art. 4, comma 3, lett. c) sembra riallinearci ai principi europei, prevedendo che "*l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di rette di importo simbolico e tali da non coprire integralmente il costo effettivo del servizio*".

Conditio sine qua non: carattere NON economico dell'attività scolastica

Difatti lo stesso consiglio di Stato rammenta che "Secondo la giurisprudenza comunitaria, il carattere non economico dell'istruzione pubblica non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori sono tenuti a pagare tasse di iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema, mentre va distinta l'ipotesi in cui i servizi di istruzione sono finanziati prevalentemente da alunni e genitori o da introiti commerciali *(Corte Giust. UE, 11.09.2007).*

Scuola paritaria = Scuola di provenienza privata

Il regolamento applica in modo erroneo i principi europei e la parità scolastica celando una illegittima forma di aiuto statale. E' chiaro che non si vuole considerare la presenza della categoria delle Scuole Paritarie, del tutto ignorate dal Regolamento, scuole che seppur di provenienza privata, si caratterizzano per la natura totalmente "paritaria" con le scuole pubbliche e dunque "non commerciale", anche nel senso voluto dall'Unione Europea…

Chiaramente inutile e tendenzioso l'art. 4 comma 3 c) poiché la scuola paritaria è già una scuola paritaria non commerciale:

Art. 4 comma 3 c)

- "Le attività didattiche devono essere svolte a "titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso".

- Requisiti generali all’art. 3 (Decreto 200/2012) affinché un’attività possa definirsi NON commerciale.
- Requisiti più restrittivi affinché l’attività didattica possa definirsi NON commerciale all’art. 4 (Decreto 200/2012) = Legge sulla parità L. 62/2000.

Un decreto che cela un'ingiustizia sociale

Ma - come la Legge sulla parità - anche l'art. 4 comma 3 c) non riesce a superare il vincolo economico della L. 62/00 anzi, mentre con questa lo si ignora, qui - a 12 anni da quest'ultima - si fa un passo indietro e lo si cela (come se all'Europa non fosse nota questa grave incongruenza, producendo cosi un atto anticostituzionale e illegittimo).

Infatti simile comma non è attuabile in Italia, che si trova in situazione molto differente dall'Europa, dove le scuole hanno il carattere di non commerciale in quanto interviene economicamente lo Stato.

La simbolicità del contributo in Italia

In Italia le scuole paritarie sono non commerciali ma la simbolicità del contributo, a differenza delle scuole dell'Unione Europea, OGGI, è frutto:

a) del forte indebitamento delle congregazioni, parrocchie, enti non profit che sostengono le scuole,

b) delle tecniche di gestione oculate.

E nonostante ciò si è al collasso del sistema scolastico paritario.

Si aggiunge la negazione della libertà della scuola di esistere

E’ evidente che domandare in simili condizioni UNA SIMBOLICITA’ MAGGIORE per non pagare l’IMU in assenza di un allineamento al sistema scolastico europeo (ove lo Stato paga per la scuola pubblica statale e paritaria) a differenza delle scuole UE vorrebbe dire per le scuole italiane la chiusura di queste con il collasso del Welfare italiano.

Il decreto 200/2012 e Risoluzione 1/DF del 3.12.2012 con l'approvazione in UE ha permesso all'Italia di riallinearsi ad un richiamo evitando di vedersi comminata una sanzione economica; pur tuttavia è doveroso indicare che simile atto ha in sé delle contraddizioni ad intra che sacrificano secoli di storia, anni di diritti riconosciuti e mai tutelati, peggiorando simile illegittimità.

Un decreto necessario quello
sull'Imu del 2012
- si disse - per rispondere ad un richiamo
dell'Europa ed evitare una multa!
A dir poco bizzarra la concomitante circostanza
però che vede l'Italia sempre nel 2012 proprio
come 30 anni fa, IGNORARE l'ulteriore
Risoluzione del UE 04.10.2012.
Forse per il non adeguamento a questa c'era solo
il proseguo di anni di ingiustizia sociale ma non
una multa…
quando si dice che le priorità sono chiare.

Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Parlamento Europeo n. 1904, F-67075, Strasburgo, 4 ottobre 2012

"Il diritto alla libertà di scelta educativa in Europa" = IGNORATA

L'Assemblea parlamentare richiama che il godimento effettivo del diritto all'educazione è una condizione preliminare necessaria affinché ogni persona possa realizzarsi ed assumere il suo ruolo all'interno della società. Per garantire il diritto fondamentale all'educazione, l'intero sistema educativo deve assicurare l'eguaglianza delle opportunità ed offrire un'educazione di qualità per tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all'inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale.

E’ a partire dal diritto all’educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa. Questo diritto, che è intimamente legato alla libertà di coscienza, si inscrive nel contesto dell’articolo 2 del Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (STE n.9).

*Esso comporta l’obbligo per tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa nell’esercizio delle funzioni che essi svolgono nell’ambito dell’ educazione e dell’insegnamento, di rispettare “**il diritto dei genitori assicurando questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche**” per quanto esse sono compatibili ai i valori fondamentali del Consiglio d’Europa.*

L'Assemblea si rallegra del fatto che il diritto alla libertà di scelta educativa sia riconosciuto nelle costituzioni e legislazioni della gran parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Ritiene che, in un quadro giuridico nazionale appropriato, ***le scuole che non sono gestite dallo Stato*** *(di seguito "scuole private", indipendentemente dalla terminologia e dalle diversità specifiche nei diversi paesi)* ***possano favorire lo sviluppo di una educazione di qualità e l'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda delle famiglie.***

Pertanto l'Assemblea raccomanda agli Stati Membri del Consiglio d'Europa:

- Ci rallegriamo anche noi con l'Assemblea UE nel leggere tutti i riconoscimenti del diritto; **lo stupore che gela è l'amara scoperta di un diritto sempre più disatteso.**
- A più di 66 anni dal riconoscimento Costituzionale in ITALIA NON si trova il modo di garantirlo. E forse l'Europa lo intuisce: difatti *si raccomanda… ma invano.*

(…) *Infine l'assemblea <u>raccomanda</u> agli stati Membri del Consiglio d'Europa:*

6.1. di ***procedere rapidamente alla analisi richiesta per identificare le riforme necessarie a garantire in maniera effettiva il diritto alla libertà di scelta educativa.***

Una raccomandazione indirizzata di fatto solo all'Italia e alla Grecia, le uniche due gravi eccezioni in Europa.

Con il Decreto Imu del 2012 cosa fa l'Italia?
NON SI SMENTISCE

L'Italia, Stato membro dell'Unione Europea, non solo disattende i principi civili europei, ma addirittura alimenta seppur involontariamente, ci piace pensare, una confusione sempre più fitta a monte (verso le Istituzioni) e a valle (verso i cittadini che lungo questi anni, grazie alla disinformazione, non hanno potuto maturare una reale e veritiera cultura della parità).

Pertanto ancora oggi in Italia, ritroviamo un pensiero lontano dalla realtà storico-sociale, costituzionale ed europea, cioè che l'unica scuola pubblica sia quella statale; si soprassiede al fatto che i cittadini pagano le tasse per entrambe le sorelle, scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria, a pieno titolo inserita nel Servizio Nazionale di Istruzione. Attraverso il minimo contributo al suo funzionamento - che purtroppo le Famiglie che la scelgono liberamente si trovano a versare mentre già pagano le tasse – la scuola pubblica paritaria consente allo Stato di risparmiare sei miliardi di euro all'anno in riferimento a tutte le scuole pubbliche paritarie di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. (*Costituzione Italiana agli art. 2-30-33, L. sulla parità 62/2000*).

Facendo sintesi:

Con i provvedimenti al 2012 possiamo aggiornare lo stato dell'arte del

Sistema Nazionale di Istruzione Italiano

1946 – 1948 - 1984 – 2000 - 2012

E’ tradita:

1. La Costituzione Italiana in particolare art. 2, 3, 30, 33 (a 66 anni dalla sua emanazione 1946);
2. La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo art. 26 comma 3 (a 64 anni dal 10 dicembre 1948);
3. La Legge 62/2000 (a 12 anni dalla sua emanazione);

Si violano i principi (UE e Italiani):

- Principio della Persona
- Principio della Pluralità
- Principio della Solidarietà
- Principio della Sussidiarietà
- Principio del Pluralismo Educativo in un SNI Pluralista (anzi lo distrugge)

Il Sistema Nazionale di Istruzione Italiano: la più grave eccezione in EUROPA

La bandiera della disparità

fonte AGesc

Parità: l'Italia fuori dall'Europa

Se tutti gli studenti paritari emigrassero nella scuola statale ci sarebbe una maggior spesa di sei miliardi di euro

Nel nostro Paese alle scuole paritarie solo poche briciole

In tutti i settori della società ci viene richiesto di adeguarci ai parametri europei. È dunque interessante conoscere cosa succede in Europa in riferimento alle scuole paritarie.

• **Belgio -** Lo Stato paga gli stipendi del personale docente e non docente
• **Francia -** I contributi del governo francese alla scuola non statale variano a seconda del tipo di contratto che la singola scuola stipula con lo Stato, scegliendo fra quattro possibilità:
1) Integrazione amministrativa in base alla quale lo Stato paga tutte le spese;
2) Contratto di associazione a condizione che i docenti della scuola non statale abbiano gli stessi titoli accademici degli altri docenti. Lo Stato paga gli stipendi degli insegnanti e le spese di funzionamento;
3) Contratto semplice in base al quale lo Stato paga solo lo stipendio degli insegnanti;
4) Contratto di massima libertà che non prevede alcun contributo.

- **Germania** - Il sistema integrato Stato/Regioni paga alle scuole non statali l'85% del salario degli insegnanti, il 90% degli oneri pensionistici, il 10% delle spese di funzionamento, il 100% delle riparazioni immobiliari.
- **Inghilterra** - Le scuole non statali si chiamano "*maintained schools*". Lo Stato paga l'85% delle spese di costruzione, il 100% degli stipendi e delle spese di funzionamento.
- **Irlanda** - A carico dello Stato c'è il 90% delle spese di costruzione, il 100% nella scuola dell'obbligo e l'88% nelle scuole superiori.

- **Lussemburgo** - Lo Stato paga il 100% di tutte le spese.
- **Olanda** - Lo Stato paga il 100% di tutte le spese nella scuola dell'obbligo, sussidi per la costruzione e il funzionamento nella scuola superiore, il 100% di tutte le spese a determinati requisiti di legge.
- **Portogallo** - Per le paritarie viene coperto il costo medio per alunno di scuola statale.
- **Spagna** - Lo Stato copre il 100% delle spese.

• **Italia** -Nonostante la legge 62 del 2000, lo Stato italiano ancora non garantisce un uguale trattamento fra scuole statali e scuole paritarie. Per queste ultime, dalle scuole per l'infanzia alle secondarie superiori, il massimo della spesa storica dello Stato è di 530 milioni di euro, una somma irrisoria che rappresenta poco più dell'1% dell'intero bilancio del Ministero dell'Istruzione.

Tuttavia negli ultimi anni non vi è stata certezza nemmeno di questa somma. Nella legge di stabilità 2013 sono stati inseriti 223 milioni come parziale recupero di un taglio del 2012 pari a 234 milioni. Per le scuole paritarie ci sono solo le briciole, sottoposte all'incertezza del quadro politico del momento e della crisi economico/finanziaria.

Occorre finalmente riconoscere che le scuole paritarie fanno risparmiare allo Stato italiano più di 6 miliardi di euro all'anno, tanto sarebbe la maggiore spesa se tutti gli studenti paritari (oltre un milione) emigrassero nella scuola statale.

È arrivato il momento di allinearsi all'Europa. Il riconoscimento effettivo del diritto alla libertà d'educazione non è un attacco alla scuola pubblica, ma è la realizzazione di una scuola realmente pubblica, cioè di tutti.

I Vantaggi di rientrare in un sistema UE per il Welfare Italiano

- ❑ Risparmio per lo Stato (spending review). In merito si rimanda all'allegato costi della scuola.
- ❑ Abbassamento dell'indebitamento pubblico attraverso il Bando allo spreco.
- ❑ Maggiori risorse per i servizi pubblici recuperati da risorse distolte allo spreco piuttosto che dalla tassazione (in linea con l'obiettivo di ridurre le tasse).
- ❑ Un SNI pluralista e di qualità (sia per la scuola pubblica statale che paritaria).
- ❑ Superare il collasso del Welfare italiano (pericolo reale e collocabile in una sfera temporale: futuro prossimo).

LA PRIORITA' ASSOLUTA
ERA - E' - RESTA DAL 1948

Azioni che hanno come obiettivo la tutela dell'unico diritto che merita di essere tutelato e garantito (visto che in Italia non è stato sufficiente riconoscerlo):

il diritto dovere della famiglia italiana di educare i propri figli senza alcun vincolo e il diritto di poter contare su uno Stato che ha il solo obiettivo di rimuovere qualsiasi ostacolo economico-sociale al libero esercizio dei diritti dei suoi cittadini.

L’ANELLO MANCANTE

Impedimenti o anello mancante?

In un sistema giuridico quale è quello Italiano, che è stato capace di riconoscere il diritto alla libertà di scelta educativa in un pluralismo educativo sin dal 1948, ancor prima dell'UE, quale il passaggio che manca per "garantirlo"?

La risposta è esattamente nei limiti del Sistema Nazionale di Istruzione Italiano,
per il superamento di errori compiuti lungo un percorso di 64 anni

Due tappe:

1. DECRETO IMU 26.06.2014
2. Documento La BUONA SCUOLA 03.09.2014

Passaggi culturali significativi

Il Decreto Imu 2014 schiera novità importanti per le Scuole pubbliche non statali. Restava infatti da "*contestualizzare*" al Sistema Nazionale di Istruzione il parametro europeo, il "*requisito*" alla lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento: lo svolgimento dell'attività deve essere effettuato "a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente *una frazione del costo effettivo del servizio*, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso".

E’ fondamentale domandarsi: “simbolico” rispetto a cosa?

Quale sarà mai il “costo effettivo del servizio”? Anche di quello della *scuola pubblica statale?* In tal senso occorre ricordare che, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il Sistema Nazionale di Istruzione è costituito dalle scuole pubbliche statali e dalle scuole pubbliche paritarie e degli enti locali.

Un passaggio fondamentale perché sia garantito anche in Italia il diritto alla libertà di scelta educativa

Il Decreto IMU per gli enti non commerciali schiera un parametro inedito, quello del costo medio per studente. Si legge sul sito del Ministero "Se il corrispettivo medio **(CM)** è inferiore o uguale al costo medio per studente (CMS) la scuola paritaria è esente dall'IMU.

Un passaggio che apre al costo standard dello studente.

Tabella. Spesa Annuale per studente distinta per livello di istruzione (CMS – Costo Medio per Studente)

	Scuola dell'infanzia	Scuola Primaria	Istruzione secondaria di primo grado	Istruzione secondaria di secondo grado	Tutti i livelli
Spesa annua nelle istituzioni educative per studente	€ 5.739,17	€ 6.634,15	€ 6.835,85	€ 6.914,31	€ 6.882,78

per approfondire

30.06.2014 **No Profit Online, DECRETO IMU: Novità importanti per le Scuole pubbliche non statali**

http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&ricerca=Anna+Monia+Alfieri&id_n=5814

La Buona Scuola
sa intercettare la realtà italiana?
3 Ottobre 2014

Il percorso della Buona Scuola

Il documento **La Buona Scuola** è la chiamata a raccolta di tutti: "*Questa è la più grande consultazione – trasparente, pubblica, diffusa, online e offline – che l'Italia abbia mai conosciuto finora. La offriamo ai cittadini italiani: ai genitori e ai nonni che ogni mattina accompagnano i loro figli e nipoti a scuola; ai fratelli e alle sorelle maggiori (…)*".

La Buona Scuola e la realtà italiana

Non può sfuggire, né a Renzi né al Governo tutto, che ciò domanda di colmare il gap di uno Stato di diritto - quale è l'Italia - che dal 1948 ad oggi non ha saputo garantire il più naturale dei diritti riconosciuti e cioè la libertà di scelta educativa in capo alla famiglia in un pluralismo educativo.

Una timida risposta

Il documento La Buona Scuola sembra accennare timidamente una risposta quando individua una scuola capace di essere *"l'avanguardia del Paese se si mette in discussione, se si apre al dibattito con il mondo che lo circonda. A partire dalle famiglie e dalle imprese*." Aprirsi ai genitori implica riposizionare realmente la famiglia al centro del futuro della Societas e della scuola: i figli. Il Premier Renzi che con coraggio interpella le famiglie deve però ascoltare le loro domande ancor prima di volerne pilotare i bisogni.

La Buona Scuola e le dichiarazioni

«E’ sempre più indispensabile compiere un processo culturale che restituisca il corretto significato etimologico alle parole» (25 giugno 2014) …«Pubblico è ciò che è fatto per l'interesse pubblico, quindi non implica necessariamente e solo la gestione statale. Se parlando di questo tema non riusciamo a superare questa apparente dicotomia tra destra e sinistra di ciò che in fin dei conti rappresenta solo un errore lessicale, non arriveremo mai ad una educazione di qualità, ad una scuola libera, inclusiva e competitiva. »

LA BUONA SCUOLA e il PLURALISMO EDUCATIVO Capitolo 3

Il Sistema Nazionale di Valutazione sarà reso operativo dal prossimo anno scolastico per tutte le scuole pubbliche, statali e paritarie (**pag. 65**)

1) Chi fa la Buona Scuola?

I DOCENTI (Cap. 1 **Assumere tutti i docenti di cui la buona scuola ha bisogno**; Cap. 2 **Le nuove opportunità per tutti i docenti: formazione e carriera nella buona scuola**)

2) Per chi è la Buona Scuola?

PER GLI ALLIEVI (Cap. 4 **Ripensare ciò che si impara a scuola;** Cap. 5 **Fondata sul lavoro**)

Il ruolo della Famiglia

La scuola deve saper intercettare la realtà e in tal senso deve aprirsi alle famiglie, prosegue a **pag. 63**, quando individua nella valutazione uno strumento, offerto alle famiglie, di informazione e trasparenza sulla qualità della scuola dove mandano i loro figli.

La Buona Scuola è possibile se…

Cap. 3 La vera autonomia:valutazione, trasparenza, apertura, burocrazia zero

Se è vero che una buona scuola la fanno i docenti e un dirigente competente, questa buona scuola serve agli allievi e non può essere tale se non si apre alla famiglia e al territorio. Il documento del governo prefigura conseguenze strutturalmente inevitabili, che di questa condizione sono figlie: "valutazione, trasparenza, apertura, burocrazia zero", per migliorare la scuola. Un sistema nazionale di valutazione, dice il testo, che "sarà reso operativo dal prossimo anno scolastico per tutte le scuole pubbliche, statali e paritarie". Passaggio di non poca importanza.

Le risorse

Cap. 6 Le risorse per la buona scuola, pubbliche e private

Il capitolo 6 “Le risorse per la buona scuola, pubbliche e private”: non fa alcun distinguo fra scuola pubblica statale e paritaria e credo sia un passo avanti che non si possa ignorare o tanto meno distruggere.

Valutazione, autonomia, trasparenza e Risorse

Per la Scuola Pubblica Paritaria

"Servirà lavorare per dare alle scuole paritarie (valutate positivamente) maggiore certezza sulle risorse loro destinate, nonché garanzia di procedure semplificate per la loro assegnazione". Ecco i due nodi centrali: certezza di risorse e procedure snelle (**pag. 66**).

Occorre che **le risorse pubbliche siano certe nei tempi di erogazione, determinate nella quantità**, al fine di realizzare quanto è necessario al territorio, alle indicazioni delle famiglie, al benessere degli alunni, alla mission sociale della comunità educante.

Valutazione, autonomia, trasparenza e Risorse

Per la Scuola Pubblica Statale

Il finanziamento per l'offerta formativa (**a partire dal Mof vedi cap. 6**) sarà in parte legato all'esito del piano di miglioramento scaturito dal processo di valutazione (**pag. 66 ss**).

Valutazione, autonomia, trasparenza e Risorse

Per la Scuola Pubblica Paritaria e Statale

1) partendo da una porzione limitata, dobbiamo progressivamente vincolare gli investimenti all'effettivo miglioramento dei singoli istituti e al merito di chi lavora per produrlo (**pag.119**);

2) le risorse pubbliche dedicate all'offerta formativa devono essere stabilizzate e non dovranno più essere dirottate su altri capitoli di spesa, ma investite in ragione di obiettivi chiari e strategici di potenziamento di ciò che i ragazzi imparano a scuola, anche sulla base di indicazioni nazionali (**pag.119**);

3) l'investimento nella scuola non deve essere considerato solo una voce di spesa della PA, ma uno sforzo di tutto il Paese nel costruire il suo futuro. Per questo crediamo che le risorse pubbliche debbano servire anche per fare leva e attrarre sulla scuola molte risorse private, aumentando il legame delle scuole con le comunità locali e con il mondo del lavoro. (**pag.119**)

Finanziamenti e spending review

Infatti il documento, legando i finanziamenti in una logica progressiva (cfr **pag. 119**) alla qualità della scuola e all'effettivo miglioramento degli Istituti, esprime cosa non solo saggia, ma l'unica possibile. Una spending review che si rispetti abbandona i finanziamenti irresponsabili e ciechi, introducendo le leve del merito per i docenti, spinti ad acquisire competenze sempre maggiori (**pag. 119**).

LA BUONA SCUOLA, e la LIBERTA' DI SCELTA EDUCATIVA

Se il documento non sembra risolvere in modo immediato tale questione che uccide il diritto della famiglia, l'auspicio è che almeno maggiori risorse certe alla scuola pubblica paritaria e l'approfondimento del bonus fiscale per i privati che investiranno nella scuola (**pag. 124 ss**) contribuiscano ad allargare la possibilità di scelta educativa a tutti di una buona scuola pubblica, statale e paritaria...

...Un processo, questo, che domanda realmente la trasparenza, indicata a **pag. 51** e in modo trasversale interessa tutto il documento altrimenti sarà l'ennesimo flop e la vittoria del furbo sull'onesto.

La Buona Scuola:
Libertà di scelta educativa
in un pluralismo educativo

Perché, come scoprì l'Europa nel 2012, senza libertà di scelta educativa non c'è libertà di insegnamento e (**pag. 67**): "il piano di accesso ai dati sulla scuola deve stare alla base dell'autonomia scolastica: serve ai genitori che vogliono essere consapevoli della scelta della scuola per i propri figli." Qui sembra recuperarsi tutta la dignità della famiglia che viene posta al centro nella sua responsabilità formativa e al conseguente esercizio della libertà di scelta educativa (art. 30,33 Costituzione e Risoluzioni UE 1984 e 2012).

Per approfondire

- ✓ 17.11.2014 da **NON PROFIT on line. La Buona Scuola: Meno costi per le famiglie, per garantire la libertà di scegliere la buona scuola pubblica, paritaria o statale** http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=6108

- ✓ 08.10.2014 da **NO PROFIT, Rilettura del documento "La Buona Scuola" del Governo Renzi,** http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=6063

Dalle parole ai fatti

Ora a un governo che ha dichiarato sia che" la scuola è una sua priorità", sia che "la scuola pubblica è statale e paritaria" con tutto ciò che implica, i cittadini devono esigere che l'Italia, in quanto Stato di diritto, recuperi la propria responsabilità di attore capace di "garantire" i diritti che riconosce. Visto anche nello stesso documento dice che si deve "lavorare per dare alle scuole paritarie maggior certezza sulle risorse loro destinate, nonché garanzia di procedure semplificate per la loro assegnazione". Due punti centrali, che finora sono quasi sempre stati disattesi.

La Legge 107/2015 sulla Buona Scuola

Le leve di trasparenza e di buona organizzazione; l'autonomia scolastica e la valutazione dei dirigenti e dei docenti; la detraibilità delle spese scolastiche e gli investimenti *school bonus*, che il d.d.l. Scuola, dal 9 luglio 2015, legge 107 "Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione" ha introdotto, vanno verso questa prospettiva. *Si riconferma il costo standard di sostenibilità come il solo anello mancante che, mentre consente alla famiglia di scegliere, innesca una sana concorrenza tra le scuole sotto lo sguardo garante dello Stato.* La strada è tutta in salita ma è quella giusta: le modeste detrazioni introdotte dalla legge 107/2015 sono uno strumento di breve periodo, utili – più che a risolvere il problema – a sancire un passaggio culturale dal quale non si torna indietro.

In estrema sintesi.
La Buona scuola apre al costo standard nei seguenti passaggi …

- ✓ Merito dei docenti
- ✓ Ruolo dei dirigenti scolastici-manager
- ✓ Riorganizzazione della scuola e rilancio
- ✓ Valutazione
- ✓ Trasparenza
- ✓ Autonomia riconosciuta e garantita
- ✓ Semplificazione e Razionalizzazione del Sistema Scolastico.
- ✓ Accompagnare la singola scuola nei processi di rivisitazione degli assetti organizzativi e amministrativi.
- ✓ Prevedere nuove figure con competenze organizzativo-gestionali.
- ✓ Responsabilizzare la direzione e l'organico sulla sostenibilità dell'attività educativa, sia in fase di programmazione che di verifica.

La scelta:
Buona Scuola o Scuola Unica ?

Il passo successivo sarà il *costo standard di sostenibilità per studente* e la piena garanzia di scelta della scuola da parte della famiglia senza dover pagare due volte, le imposte allo Stato e il contributo di funzionamento alla scuola pubblica paritaria. Interessante nella legge 107/2015 la pubblicità dei dati, dei bilanci, del SNV, che rappresenterà un portale di accompagnamento delle istituzioni scolastiche, un supporto alle scuole su tematiche anche di natura amministrativa, contabile e gestionale, oltre che didattica. *Introdurre il costo standard di sosteniblità per studente significa accompagnare le scuole verso la riqualificazione delle risorse e l'acquisizione di competenze di riorganizzazione amministrativa prima e gestionale poi, per rendere sostenibile la buona scuola di qualità ma senza sprechi.*

L'anello mancante: Costo standard di sostenibilità per studente

Che sia il **costo standard di sostenibilità per studente** l'anello mancante nel SNI si evince proprio a) dalla specificità Italiana: *un sistema scolastico classista, discriminatorio, regionalista, il più costoso in Europa anche se è quello che vede l'Italia occupare gli ultimi posti Ocse e b) da quel fil rouge che sembra attraversare in modo trasversale tutta la recentissima riforma sulla Scuola ("soggetti corresponsabili – famiglie, dirigenti, docenti – di autonomie scolastiche") e che si conferma l'indiscussa leva per un reale processo di rinnovamento del Sistema Scolastico Italiano.*

Inoltre in politica di spending rew

Soprattutto è necessario introdurre il **costo standard di sostenibilità dello studente**, da erogare alla scuola pubblica statale e paritaria. Uno strumento che in tempi di spending review permetterebbe di risparmiare da una parte e investire meglio dall'altra.

Risparmio (17 Miliardi di euro annui)
dunque
Sostenibilità per lo STATO ITALIANO!

SPESA ALLIEVO ANNO FINANZIARIO 2009

Corso	Scuola Statale	Scuola Paritaria
Infanzia		67%
Alunni a.s. 2008/2009+a.s. 2009/2010	975.509	646.197
Spesa Pubblica Alunno Tab. 1.1.7 Scuola in Cifre 2011	**€ 6.355,33**	**€ 540,19**
Primaria		30%
Alunni a.s. 2008/2009+a.s. 2009/2010	2.625.655	191.954
Spesa Pubblica Alunno Tab. 1.1.7 Scuola in Cifre 2011	**€ 6.703,40**	**€ 814,26**
Secondaria 1^		1,50%
Alunni a.s. 2008/2009+a.s. 2009/2010	1.692.611	72.023
Spesa Pubblica Alunno Tab. 1.1.7 Scuola in Cifre 2011	**€ 7.413,67**	**€ 108,51**
Secondaria 2^		1,50%
Alunni a.s. 2008/2009+a.s. 2009/2010	2.549.371	154.783
Spesa Pubblica Alunno Tab. 1.1.7 Scuola in Cifre 2011	**€ 6.919,20**	**€ 50,49**
Totale		
Alunni a.s. 2008/2009 (8/12) + a.s. 2009/2010 (4/12)	**7.843.146**	**1.064.956**
Meno Allievi Scuole Prov. Autonoma Trento e Bolzano	**-106.952**	
Alunni a.s. 2008/2009 (8/12) + a.s. 2009/2010 (4/12) a carico dello Stato	**7.736.194**	
Spesa Pubblica Anno Finanziario 2009 (Tab. 2/8) Scuola in Cifre 2011	**€ 54.648.000.000,00**	**€ 521.000.000,00**
Spesa Pubblica Media Alunno (esclusi gli alunni di Trento e Bolzano) 2009	**€ 7.063,94**	**€ 489,22**

Fonte: "La Scuola in cifre 2009-10", Miur 2011 Si evidenzia che la Spesa Pubblica Statale Complessiva per l'allievo che frequenta la scuola pubblica Statale è pari a euro 7.063,94. Dato che si evince da 54.648Milioni di euro divisi per gli allievi a carico della scuola pubblica statale (esclusi gli allievi della Provincia Autonoma Trento e Bolzano) 7.736.194. Inoltre negli allievi delle scuole paritarie sono compresi anche gli allievi delle scuole paritarie a gestione pubblica, Regione, Provincia e Comune.

Per quanto concerne la cifra di 521 milioni di euro la suddivisione è : 66% alla scuola dell'infanzia e l'1% per i disabili infanzia 30% alla scuola primaria 1% alla scuola secondaria di 1^ 1% alla scuola secondaria di 2^ 1% per i disabili scuola secondaria di 1^ e di 2^

Al costo allievo della scuola statale (che contempla solo le spese correnti) occorre aggiungere i "costi strutturali e di gestione" sostenuti a tutti i livelli:

I costi sostenuti a livello centrale di diretta imputazione (Miur);

I costi sostenuti a livello locale di diretta imputazione (Usr, Ust, Regione, Provincia e Comune);

Le provvidenze che provengono alla scuola statale dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni.

Evidentemente **il costo studente per la scuola statale si assesta su una cifra ben superiore**. Ipotesi verificabile: € 8.000/€ 8.500 (una cifra calcolata per difetto essendo un dato che ad oggi non ci è dato di conoscere con certezza).

l sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali (Legge 10 Marzo 2000, n. 62).

CORSO SCOLASTICO	Scuola Statale A	Scuol a Paritaria B			Popolazione Scolastica C
					(A+B)
Infanzia		*67%*	suddivisione contrib. Paritaria		
Alunni a.s. 2008/2009+a.s. 2009/2010	975.509	646.197			**1.621.706**
Spesa Pubblica Alunno Tab. 1.1.7 Scuola in Cifre 2011	**€ 6.355,33**	**€ 540,19**	€ 349.070.000,00	67%	
Primaria		*30%*			
Alunni a.s. 2008/2009+a.s. 2009/2010	2.625.655	191.954			**2.817.609**
Spesa Pubblica Alunno Tab. 1.1.7 Scuola in Cifre 2011	**€ 6.703,40**	**€ 814,26**	€ 156.300.000,00	30%	
Secondaria 1^		*1,50%*			
Alunni a.s. 2008/2009+a.s. 2009/2010	1.692.611	72.023			**1.764.634**
Spesa Pubblica Alunno Tab. 1.1.7 Scuola in Cifre 2011	**€ 7.413,67**	**€ 108,51**	€ 7.815.000,00	1,5%	
Secondaria 2^		*1,50%*			
Alunni a.s. 2008/2009+a.s. 2009/2010	2.549.371	154.783			**2.704.153**
Spesa Pubblica Alunno Tab. 1.1.7 Scuola in Cifre 2011	**€ 6.919,20**	**€ 50,49**	€ 7.815.000,00	1,5%	
Totale					
Alunni a.s. 2008/2009 (8/12) + a.s. 2009/2010 (4/12)	**7.843.146**	**1.064.956**			**8.908.102**
Meno Allievi Scuole Prov. Autonoma Trento e Bolzano	**-106.952**				**-106.952**
Alunni a.s. 2008/2009 (8/12) + a.s. 2009/2010 (4/12) a carico dello Stato	**7.736.194**				**8.801.150**
Spesa Pubblica Anno Finanziario 2009 (Tab. 2/8) Scuola in Cifre 2011	**€ 54.648.000.000,00**	**€ 521.000.000,00**	€ 521.000.000,00	100%	**€ 55.169.000.000,00**
Spesa Pubblica Media Alunno (esclusi gli alunni di Trento e Bolzano) 2009	**€ 7.063,94**	**€ 489,22**			**€ 7.063,94**

Costo standard di sostenibilità	In regime di Costo Standard di Sostenbilità per Studente	Spesa stato totale Ipotesi A	Spesa Pubblica Totale Ipotesi B
Famiglie abbienti Famiglie Bisognose	80% famiglie Abbienti + 20% bisognose	80% famiglie Abbienti + 20% bisognose	100% di famiglie bisognose
€ 3.201,73	€ 4.153.816.043,47		
€ 4.573,91	€ 1.483.505.729,81	€ 5.637.321.773,29	€ 7.417.528.649,06
€ 3.395,84	€ 7.654.509.343,22		
€ 4.851,19	€ 2.733.753.336,86	€ 10.388.262.680,08	€ 13.668.766.684,31
€ 4.878,23	€ 6.886.634.271,58		
€ 6.968,90	€ 2.459.512.239,85	€ 9.346.146.511,43	€ 12.297.561.199,25
€ 4.419,80	€ 9.561.453.522,13		
€ 6.314,00	€ 3.414.804.829,33	€ 12.976.258.351,47	€ 17.074.024.146,67
	8.908.102	**8.908.102**	**8.908.102**
	-106.952	**-106.952**	**-106.952**
	8.801.150	**8.801.150**	**8.801.150**
Spesa Pubblica in regime di Costo Stand per studente	**€ 38.347.989.316,26**	**€ 38.347.989.316,26**	**€ 50.457.880.679,29**
	€ 4.357,16	**€ 4.357,16**	**€ 5.733,10**

STATUS QUO		Risparmio in regime di Costo Standard di Sostenibilità	
Spesa pubblica per gli allievi che frequentano la scuola Statale	€ 54.648.000.000,00	Spesa in regime di costo standard studente di sostenibilità	€ 38.347.989.316,26
Risorse destinate alle scuole paritarie	€ 521.000.000,00	Nell'ipotesi che ci siano il 20% di famiglie bisognose e	
Totale spesa Pubblica attuale	**€ 55.169.000.000,00**	l'80% di famiglie che contribuiscono per il 30% del CS	**€ 38.347.989.316,26**
		Risparmio Ipotesi A)	**-€ 16.821.010.683,74**
		Spesa in regime di costo standard studente di sostenibilità	**€ 50.457.880.679,29**
		Nell'ipotesi che le famiglie siano tutte bisognose	
		e quindi nessn contribuito dalle stesse	
		Risparmio Iptesi B)	**-€ 4.711.119.320,71**

Risultato intermedio:

1) una buona e necessaria concorrenza fra le scuole sotto lo sguardo garante dello Stato;

2) innalzamento del livello di qualità del sistema scolastico italiano con la naturale fine dei "diplomifici" e delle scuole che non fanno onore ad un SNI d'eccellenza quale l'Italia deve perseguire per i propri figli;

3) riconoscimento e valorizzazione dei docenti e del loro merito, come risorsa per la scuola e per la società;

4) abbassamento dei costi.

Si innesca cosi un ciclo virtuoso che rompe il meccanismo dei tagli, dovuti alle poche risorse.

Il Welfare non può sostenere altri costi: non a caso il principio di Sussidiarietà, oltre ad avere una valenza etica, è anzitutto un principio economico fondamentale.

Europa docet…

Per approfondire

- ✓ 01.05.2014 **No Profit, IL COSTO STANDARD.**

  L'anello mancante. Il costo standard giunge a definire quali sono le risorse economiche ed umane impiegate annualmente per la formazione dei nostri studenti.

http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&ricerca=Anna+Monia+Alfieri&id_n=5753

- ✓ Gennaio 2014, **No profit, I DEBOLI DIRITTI DEI PIÙ DEBOLI. Disabilità: discriminazione di fatto nella scuola italiana.**

http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=528&ricerca=Anna+Monia+Alfieri&id_n=5635

Risultato ultimo:
compimento del Sistema Nazionale di Istruzione Italiano

Passaggio dal Riconoscimento del diritto alla Garanzia dell'esercizio:

- Garanzia dell'esercizio del diritto alla libertà di scelta educativa della famiglia.
- Garanzia dell'esercizio del diritto alla libertà di insegnamento (pluralismo educativo).

In conclusione:
questo è il tempo dei Cittadini seri e delle Istituzioni responsabili

Allo Stato di diritto Italia, per “garantire” il diritto “riconosciuto”, manca sin dal 1948 l’individuazione del costo standard e l’agire in regime di costo standard.